



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

DOC. N. 33/XIV/A

**Relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta sulla
mancata applicazione delle leggi regionali**

Composta dai consiglieri URAS, Presidente e relatore - RODIN, Vice Presidente - DIANA Giampaolo, Segretario - CAMPUS - CAPELLI - CONTU Felice - CONTU Mariano Ignazio - CUCCU - DIANA Mario - MELONI Francesco - PITEA - SALIS - SANNA Giacomo - SANNA Gian Valerio

Relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali

Premessa

La Commissione relatrice ha operato secondo il mandato ricevuto dal Consiglio regionale, positivamente in modo bipartisan, come meglio si conviene in organismi di accertamento finalizzato alla comprensione di fenomeni degenerativi del funzionamento degli organi istituzionali e dello stato delle relazioni che tra loro intercorrono.

La Commissione ha affrontato le problematiche affidate cercando di non precipitare nel contrasto polemico tra forze e schieramenti politici diversi, e in questo è riuscita assumendo le decisioni prevalentemente all'unanimità o a larghissima maggioranza. Si da atto, nel presente documento, delle questioni affrontate, soprattutto quelle di carattere generale, che richiedono una espressione esplicita del Consiglio regionale ai fini della promozione dei necessari percorsi di riforma delle procedure e delle strutture. Tali questioni sono state considerate con l'obiettivo di individuare efficaci strumenti per il miglior funzionamento degli organi della Regione, dei rapporti di collaborazione istituzionale tra gli stessi e con il sistema delle autonomie locali, e infine per la ridefinizione del ruolo che hanno assunto progressivamente le burocrazie pubbliche.

In proposito è apparsa evidente a tutti i Commissari una dilatazione dei poteri della dirigenza pubblica che, al contrario delle aspettative, non si è tradotta in maggiore efficienza, efficacia, trasparenza e imparzialità dell'azione della P.A.

Il periodo preso in considerazione è quello della XIII e XIV legislatura, fatta eccezione per alcuni aspetti relativi alle norme dello Statuto speciale e alla rilevante modifica della potestà legislativa, tra Parlamento e Consiglio, introdotta con la riforma del titolo V della Costituzione repubblicana. In relazione a ciò si è ritenuto utile, ai fini della migliore valutazione da parte dell'Assemblea, allegare alla presente relazione la ricerca "Osservatorio sulla Legislazione della Regione Autonoma della Sardegna - XIII e XIV legislatura (finanziata dalla Fondazione del Banco di Sardegna)" effettuata dalla Università degli Studi di Cagliari a cura del Prof. Giovanni Coinu e del Prof. Andrea Deffenu.

Si allegano inoltre le risoluzioni approvate dalla Commissione nel corso della attività svolta e una nota di sintesi degli argomenti trattati e delle audizioni effettuate nel periodo successivo alla proroga accordata con l'ordine del giorno n. 58 del 21 giugno 2011.

Lo Statuto speciale – esempi di norme non ancora applicate e/o parzialmente applicate

La prima e fondamentale legge dell'Autonomia sarda, la legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948, e le sue successive integrazioni e modificazioni è, anch'essa, per molte parti inattuata. In proposito vale citare a titolo d'esempio l'articolo 8 – in materia di entrate – così come modificato dalla L. 296/2006, l'articolo 14 – in materia di successione, nel territorio sardo, della Regione nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato - e l'articolo 15 – in materia di definizione della forma di governo e del-

le modalità di elezione degli organi della Regione e per l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa del popolo sardo.

I predetti articoli rappresentano un significativo esempio di mancata attuazione di disposizioni di legge, anche di rango costituzionale, per le seguenti ragioni:

- 1) per responsabilità diretta dello Stato (centralista) – art. 8, art. 14 – che agisce in modo conservativo del proprio potere, anche in violazione della legge, soprattutto quando tale azione conservativa è finalizzata a mantenere la gestione diretta di beni e patrimoni o significative porzioni di finanza pubblica; per responsabilità della Regione (art. 15) che non provvede a normare la materia demandata alla sua competenza per incapacità di aggregare una maggioranza qualificata in grado di approvare una legge rinforzata (legge statutaria);
- 2) per il periodo prolungato di violazione delle norme in parola: da 63 anni, l'articolo 14; da oltre 12 anni l'articolo 15; da 7 anni l'articolo 8 modificato;
- 3) per la rilevanza delle materie trattate concernenti l'assetto istituzionale autonomistico e l'esercizio dei diritti di partecipazione popolare al governo della cosa pubblica.

L'avvio della legislazione regionale

La Regione inizia a legiferare, in forza dello Statuto speciale, nel 1949. Ad oggi sono state approvate 2190 leggi regionali, una media di 34 leggi l'anno. Riportiamo di seguito le leggi approvate nel corso del primo anno di esercizio effettivo della potestà legislativa, a titolo esemplificativo della fase storica nella quale tale esercizio ha avuto inizio.

Leggi regionali - 1949

Legge regionale 30 dicembre 1949, n. 10

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il Bilancio della Regione Sarda per l'anno 1950.

Legge regionale 12 dicembre 1949, n. 9

Regolamentazione del personale di enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli enti locali, comandato presso il Consiglio regionale, e disciplina delle assunzioni di personale avventizio.

Legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8

Regolamentazione del personale di enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli enti locali, comandato presso l'Amministrazione regionale, e disciplina delle assunzioni di personale avventizio.

Legge regionale 07 dicembre 1949, n. 7

Provvedimenti per facilitare la organizzazione dei servizi del Consiglio regionale mediante comandi di personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato o di altri Enti Pubblici.

Legge regionale 07 dicembre 1949, n. 6

Regolamentazione del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali comandato presso l'Amministrazione regionale della Sardegna.

Legge regionale 30 novembre 1949, n. 5

Indennità di trasferta per gli Amministratori della Regione.

Legge regionale 11 novembre 1949, n. 4

Costituzione di un fondo per le cooperative.

Legge regionale 05 ottobre 1949, n. 3

Proroga delle concessioni di terre incolte.

Legge regionale 27 giugno 1949, n. 2

Determinazione delle indennità spettanti al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio, agli Assessori e ai Consiglieri Regionali.

Legge regionale 27 giugno 1949, n. 1

Costituzione di un fondo permanente regionale per la lotta contro le malattie sociali.

Le prime leggi dell'autonomia, come si desume dal loro contenuto sono state orientate prevalentemente su due direzioni: verso misure organizzative dell'amministrazione, del personale e della spesa; verso interventi di natura sociale ed economica (concessione terre incolte – fondo cooperazione – fondo malattie sociali). Dal 1949 in poi la legislazione regionale ha avuto una evoluzione costante, un ampliamento consistente e sostanziale delle competenze, fino ad arrivare alla riforma del titolo V della Costituzione repubblicana.

Il titolo V definisce le materie attribuite allo Stato e assegna tutte le rimanenti all'iniziativa regionale. Attribuisce alle regioni anche l'iniziativa sulle materie di legislazione concorrente.

I limiti della legislazione regionale si sono ridimensionati in ambito nazionale, almeno formalmente, ma sono stati estesi per l'intervenuta regolamentazione comunitaria, soprattutto dalla istituzione del mercato e della moneta unica europei. Tali limiti assoggettano ad un preventivo assenso della Commissione europea ormai quasi tutti i provvedimenti legislativi in materia economica e sociale, intervenendo sui principali settori produttivi e di servizio, dall'agricoltura all'artigianato, dai trasporti alla spesa destinata al funzionamento degli apparati pubblici. La situazione si è attualmente ulteriormente complicata in relazione agli impegni assunti in ambito U.E. dal Governo in materia di contenimento e riduzione del debito pubblico, in materia di spesa pubblica, anche regionale e locale, in materia di aiuti alle imprese e diritto del lavoro. Alcuni impegni si sono tradotti in norme costituzionali vincolanti (principio della parità di bilancio).

Prima della riforma del titolo V la legislazione regionale veniva sottoposta ad una verifica di legittimità preventiva alla sua entrata in vigore. Con la predetta riforma si è superata la procedura di comunicazione obbligatoria al Rappresentante del Governo ai fini dell'esame competenza del Consiglio dei ministri. Tale verifica di legittimità dava origine ad una vera e propria trattativa finalizzata all'accoglimento del testo approvato oppure alla introduzione di modifiche che consentissero alla legge regionale una definitiva e non contestabile approvazione da parte del Consiglio regionale.

Attualmente il Governo può disporre l'impugnazione di leggi regionali ritenute illegittime, anche di regioni a statuto speciale come la Sardegna, sulla quale si esprime la Corte costituzionale. Pertanto le leggi approvate entrano regolarmente in vigore in attesa dell'esame della Corte ed dispiegano integralmente i loro effetti; l'efficacia delle leggi approvate può essere sospesa solo dalla stessa Corte costituzionale ai sensi dell'art. 40 della legge n. 87/1953 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

In proposito, dall'analisi effettuata è apparso evidente un comportamento ostativo di dubbia legittimità posto in essere da organi esecutivi e dalla dirigenza pubblica regionale e locale che, in contrasto con il prevalente indirizzo della Corte costituzionale che raramente procede a sospendere l'efficacia delle leggi regionali e statali impugunate preferendo decidere sul merito, alla notizia di impugnazione del Governo di un provvedimento legislativo regionale ne sospendono, senza averne l'autorità, l'applicazione.

Tale sospensione spesso è notificata con atto dirigenziale ai destinatari dei provvedimenti determinando di fatto una notevole confusione ed una irrituale interferenza nei procedimenti regolati dalla legge impugnata.

Tali comportamenti hanno spesso conseguenze dirette sulla attività di spesa, sulla regolare gestione di servizi pubblici, sulle condizioni di vita di lavoratori e delle loro famiglie soprattutto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro, anche precario, e dei relativi trattamenti retributivi e contributivi.

Rapporti Consiglio - Giunta - Governo

Altro elemento di criticità è rilevabile nella relazione, spesso competitiva e conflittuale, tra l'organo legislativo e quello esecutivo, tra Consiglio e Giunta. Ciò, prescindendo dalle maggioranze politiche.

Al Consiglio regionale come è noto non è consentita alcuna relazione diretta con il Governo, a cui compete la impugnazione dei provvedimenti di legge, neppure quelle finalizzate alla spiegazione dei contenuti normativi o ai motivi economico - sociali - istituzionali - organizzativi per i quali il provvedimento è stato approvato.

Tale compito è demandato, nella ordinaria relazione e collaborazione tra istituzioni, al Presidente della Regione e agli Assessori. Succede che la volontà del Consiglio, che dovrebbe essere assolutamente vincolante per gli altri organi della Regione, si sia manifestata in contrasto con le opinioni della Giunta. In tali casi, non solo si potrebbe registrare un totale disinteresse a difendere il provvedimento ma, Presidente e Assessori, e con essi gli apparati burocratici della Regione, potrebbero promuovere azioni, più o meno esplicite, dirette ad un intervento impugnativo da parte del Governo. Questo rischio appare più evidente in ogni provvedimento tendente a ridurre privilegi o a limitare poteri discrezionali in capo agli esecutivi e alle burocrazie.

L'attuale forma di governo regionale, presidenzialista, pone Legislativo ed Esecutivo sullo stesso piano dal punto di vista della legittimazione popolare. Entrambi gli organi sono eletti direttamente dal popolo. In questo sta, in parte, la ragione di un progressivo atteggiamento critico e di contrasto alle deliberazioni del Consiglio, alle leggi dallo stesso approvate, prima da parte del Presidente e della Giunta, poi da parte degli apparati dirigenti della P.A. regionale.

Di questa situazione pagano i prezzi il sistema istituzionale locale, le imprese, i lavoratori, i singoli cittadini e l'intera comunità isolana. Si perde la certezza del diritto, si trascinano i procedimenti amministrativi, si rallenta la spesa e l'iniziativa economica, si colpisce l'efficienza dei servizi pubblici.

Le responsabilità del Consiglio

Della attuale situazione è responsabile anche il Consiglio regionale. Tali responsabilità si articolano sostanzialmente su due rilevanti livelli:

- 1) uno attiene alla qualità della produzione dei provvedimenti, sul piano tecnico progressivamente peggiorata, per una crescente mancanza di cultura legislativa e una insufficiente assistenza, dovuta ad una pesante riduzione del personale in possesso dei necessari profili professionali (dotazione organica del Consiglio);
- 2) l'altro concerne la tendenza dei consiglieri a recuperare un potere autonomo, attualmente meno rilevante in relazione alla vigente forma di governo, invadendo il campo degli atti di competenza degli esecutivi con provvedimenti di dettaglio, che perdendo la caratteristica di disposizioni generali ed astratte, riducono l'azione legislativa ad una disorganica risposta a bisogni materiali diffusi, spesso rappresentati da organizzazioni economiche e sociali, associazioni di enti locali, comitati di scopo etc.

Questo comportamento, per quanto comprensibile nell'attuale stato di crisi, sociale, economica, istituzionale e politica, ha determinato una decadenza della autorevolezza della funzione legislativa.

va, che contribuisce all'indebolimento del prodotto normativo e ne favorisce la violazione sistematica da parte dei soggetti a cui, invece, è attribuito il compito di attuarlo e di farlo rispettare.

Il Consiglio è responsabile anche della mancata applicazione di norme di rilievo in materia di tutela dei diritti del cittadino. Questo accade, soprattutto, quando l'Assemblea è chiamata alla attribuzione di funzioni di tale rilievo da richiedere maggioranze qualificate.

Un esempio: la legge regionale 13 ottobre 2005, n. 14 - Modifiche alle norme sul difensore civico regionale (legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 e successive modificazioni). Rimane totalmente inattuata la legge sul difensore civico, uno strumento essenziale dell'intervento pubblico a tutela dei diritti del cittadino violati dall'inerzia, dalla parzialità e dall'abuso della amministrazione pubblica, sia da parte del livello esecutivo del potere politico sia, soprattutto, dalla burocrazia, alla quale la legge di norma affida la quasi totalità degli atti gestori e di spesa.

La dirigenza burocratica

Il potere gestorio delle risorse finanziarie e strumentali è stato attribuito, dalla riforma del pubblico impiego (che nella Regione sarda coincide con la approvazione della legge regionale n. 31/1998), alla dirigenza. Ad essa è affidato un potere autonomo assolutamente rilevante che, però, deve esercitarsi nel rispetto assoluto ed integrale della legge e in attuazione dei programmi di governo. Ovvero è stato introdotto il principio della responsabilità autonoma, organizzativa ed operativa, entro i limiti posti dalle norme di legge e dalle direttive programmatiche. Questo avrebbe dovuto favorire il raggiungimento di più alti livelli di efficienza, una minore discrezionalità e maggiore trasparenza, una evidente imparzialità nell'azione della P.A.

Si è determinato, invece, uno scenario molto diverso da quello ipotizzato.

Il potere politico di governo ha progressivamente preteso disposizioni che consentissero la nomina di personale dirigente fiduciario. Tali procedure di nomina, vincolate al possesso di chiari requisiti di professionalità, sono apparse spesso viziate in relazione ad esigenze di equilibrio politico – partitico dello schieramento di governo, a discapito dell'interesse della P.A. di individuare le migliori qualità professionali per la funzione di responsabilità da attribuire.

Di questo, e dei riscontri verificati dalla Commissione, si è dato atto in specifiche risoluzioni ed è negli atti che la stessa Commissione ha acquisito dalle amministrazioni regionali, settoriali e locali (tali atti sono nella disponibilità degli uffici e pertanto di ogni consigliere).

La dirigenza, tendenzialmente portata a favorire la direttiva di governo piuttosto che l'attuazione della legge, capovolge il valore delle fonti. È successo, pertanto, che interi blocchi normativi, singole leggi e una innumerevole quantità di disposizioni siano state accantonate, mai applicate, e in molti casi osteggiate. Tali disposizioni riguardano prevalentemente le materie concernenti la gestione finanziaria e di bilancio, i servizi e le politiche del lavoro, il sostegno alle imprese, il funzionamento della rete dei trasporti, interni ed esterni all'Isola, l'organizzazione di uffici e la gestione del personale. In questi argomenti ha influenza la incapacità della dirigenza di procedere correttamente e tempestivamente alla necessaria interlocuzione con la Commissione europea, a cui è attribuito il compito di verifica di coerenza della legislazione regionale con i vincoli posti dai trattati soprattutto in materia di aiuti.

In proposito va ovviamente richiamata la corresponsabilità tra esecutivi e dirigenza burocratica (ovviamente non tutta). Parliamo di dirigenza burocratica per segnare la differenza con la generalità dei funzionari e dei dipendenti, prevalentemente impegnata nel rapporto diretto con la diversificata utenza pubblica, che al contrario, di norma sente maggiormente l'obbligo della risposta tempestiva e del rispetto della legge.

Un ulteriore elemento di difficoltà riguarda la preoccupazione dei responsabili dei procedimenti e delle strutture circa le conseguenze degli atti assunti, qualora risultino, ad un successivo controllo, illegittimi e si possa prefigurare un danno a terzi o alla finanza e al patrimonio pubblico. Oggi appare urgente, come sottolineato in altri documenti già depositati presso questo Consiglio regionale, rivedere le posizioni assunte nel corso delle precedenti legislature (considerazioni che valgono anche per il parlamento nazionale), in materia di controllo degli atti degli enti locali, della Regione e di quelle relative alle spese di funzionamento delle assemblee elettive, compreso il Consiglio regionale e i gruppi consiliari in cui si articola (per questi ultimi vale rammentare il passo avanti realizzato con l'adozione del nuovo disciplinare di spesa adottato ai sensi della legge regionale n. 12/2012, art. 6, comma 4). Tali considerazioni partono dal presupposto che il drastico ridimensionamento delle verifiche preventive di legittimità abbia concorso allo sviluppo ulteriore della confusione amministrativa causata da una eccessiva e incoerente produzione normativa, comunitaria, nazionale e regionale in materia di organizzazione dell'apparato e delle funzioni pubbliche e di programmazione e gestione della spesa. La confusione così generata ed aggravata ha costituito, in questi anni, il terreno di coltura migliore per la negligenza e l'inefficienza della burocrazia e per la diffusione di preoccupanti fenomeni di corruzione (peraltro sempre presenti nelle pubbliche amministrazioni).

Vi sono leggi, per citare alcuni esempi, come la n. 20 del 2005, sui servizi del lavoro, che attende di essere attuata da 8 anni, vi sono disposizioni in leggi finanziarie mai abrogate della XIII e XIV legislatura, e mai attuate, dimenticate. Vale la pena riferirsi all'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, oppure quelle introdotte nelle finanziarie di questa legislatura in materia di opere immediatamente cantierabili. Oppure quelle che impongono, ai fini del miglior funzionamento del sistema pubblico regionale e locale, la costituzione del comparto unico Regione/enti locali.

La vicenda dei CSL e dei CESIL è un caso limite che è giusto citare. Le amministrazioni provinciali e soprattutto le loro dirigenze hanno deciso, in totale autonomia, di declassare la legge regionale che imponeva il mantenimento in servizio del personale precario e la prosecuzione delle attività dei servizi per il lavoro e l'inserimento lavorativo degli svantaggiati, a disposizioni normative facoltative. Non le considerano leggi della Repubblica, in aperta violazione del titolo V della Costituzione e della citata legge n. 87/53. Insistono nel considerare le province sarde enti locali, senza prendere atto che esiste una legge regionale, la n. 11 del 2012, che le sopprime all'esito del referendum del 6 maggio 2012. La stessa norma attribuisce ad organi provvisori compiti transitori di gestione e l'obbligo di una accurata ricognizione dei rapporti giuridici in essere, dei beni e del personale dipendente ai fini del successivo trasferimento. Ricognizione mai fatta.

Ovvero non prendono atto della provvisorietà nella quale certe competenze e certi servizi debbono essere resi alla comunità. Si aggiunga che ciò avviene in presenza di uno stanziamento già assegnato e di fatto bloccato; che ciò avviene lasciando circa 300 lavoratori disoccupati e privi di reddito, che ciò avviene a rischio del servizio che deve essere reso da quelle strutture e da quel personale. Questo nonostante lo stato tragico del mercato del lavoro in Sardegna, con tassi di inattività e disoccupazione particolarmente pesanti.

In questo comportamento si evidenzia un atteggiamento statalista e centralista, tendenzialmente portato a considerare la legge regionale un atto di natura amministrativa da sottoporre al giudizio della competenza burocratica ai fini della preventiva dichiarazione di legittimità. Non è così.

La mancata osservanza della legge da parte della "burocrazia" costituisce un limite rilevante nella iniziativa economica privata, una difficoltà aggiuntiva per chi è espulso dalla attività produttiva, per chi è marginalizzato e versa in condizioni di bisogno.

Considerazioni conclusive

L'attività della Commissione è in tutti gli atti dalla stessa acquisiti accessibili e pubblici. La legge regionale appare, come in sintesi sopra descritto, prevalentemente violata, per ragioni di conflitto politico istituzionale, inefficienza e slealtà di parti di dirigenza pubblica, inadeguatezza tecnica della legislazione, il permanere di culture subalterne al ruolo dello Stato, anche in contrasto della riforma costituzionale del titolo V.

Il risultato è comunque devastante per l'economia e la società sarde. Un peso troppo ingombrante per una realtà colpita dalla crisi e che si trascina antiche arretratezze. Tutto questo richiede un cambio significativo di comportamenti. Una riorganizzazione delle disposizioni in testi unici per materie, al fine di evitare la dispersione normativa; una migliore formulazione tecnica delle norme e una produzione essenziale, non ridondante; una distinzione netta di ruoli tra assemblea legislativa ed esecutivi; un migliore qualità della macchina amministrativa e una verifica sistematica della lealtà a leggi e programmi da parte della dirigenza. Obiettivi meglio raggiungibili promuovendo rapporti di collaborazione con gli organi di controllo anche tramite la definizione di protocolli di periodica consultazione (es. Corte dei conti)

Tutto questo salvaguardando, comunque, le prerogative costituzionali che attengono il libero esercizio della rappresentanza politica e della funzione legislativa, regolatrice della vita civile, sociale, economica del popolo sardo nel suo territorio, che deve essere rispettata e non può in alcun modo essere violata.

Senza questo regna la confusione, terreno fertile della illegalità. La legge viene violata sistematicamente e il sistema pubblico si piega alla discrezionalità e all'abuso.

Alcuni cenni sulla attività svolta

Nell'esercizio dei compiti attribuiti alla Commissione, con l'ordine del giorno n. 58 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 giugno 2011, attraverso cui è stato prorogato il mandato, così come definito dall'ordine del giorno n. 27 dell'8 aprile 2010, ha proseguito nella sua attività di inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali.

Per l'espletamento delle attività demandate la Commissione ha provveduto a riunirsi, dal momento della proroga del mandato alla data odierna, per un numero totale di sedute pari a 19.

Nell'ambito di dette sedute è proseguita sia l'attività istruttoria e di verifica, sia una serie di audizioni che hanno visto il prevalente coinvolgimento degli assessori regionali competenti nelle materie oggetto di verifica, quali componenti l'organo esecutivo della Regione, oltre naturalmente i soggetti di volta in volta interessati o comunque coinvolti nell'applicazione delle singole norme oggetto di esame da parte della Commissione.

Si riassume, qui, in sintesi, l'attività svolta dalla Commissione attraverso la menzione di quelle sedute nelle quali si è proceduto alle necessarie verifiche, audizioni, nonché adozione di specifiche risoluzioni, in relazione alle materie esaminate ed ai profili di criticità emersi.

Nella seduta del 13 settembre 2011, la Commissione ha proceduto all'esame circa l'attuazione del comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 10 del 2011 ed ha approvato relativa risoluzione in merito.

Nella seduta del 21 settembre 2011, la Commissione si è occupata della questione relativa le modalità di ripetizione delle somme indebitamente trattenute relativamente al "Master and Back" e "Bando giovani ricercatori" ed ha provveduto ad approvare una risoluzione nel merito.

Nella seduta del 28 settembre 2011 la Commissione ha proceduto all'audizione dell'Assessore del lavoro, dell'Assessore degli enti locali e dell'assessore della programmazione e bilancio, sull'applicazione dell'art. 2, comma 7 della legge regionale n. 10/2011, oltre ai rappresentanti dei dipendenti del CSL della Provincia di Sassari.

Nella seduta del 19 ottobre 2011 la Commissione ha proceduto all'audizione dei dipendenti CSL della Provincia di Sassari.

Nella seduta del 27 ottobre 2011 la Commissione ha proceduto all'audizione dell'assessore del lavoro della Provincia di Nuoro sull'applicazione della legge regionale n. 10 del 2011.

Nella seduta del 17 novembre 2011 la Commissione ha proceduto all'esame del parere della Corte dei conti n. 78/2011/par. sull'applicazione della legge regionale n. 10/2011. Ha inoltre proceduto, nella medesima seduta, all'audizione dei sindaci di Bultei e Anela su problematiche inerenti i cantieri forestali.

Nella seduta del 12 aprile 2012 la Commissione ha proceduto:

- a) alla verifica delle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 8 della legge regionale n. 16/2011 (superamento del precariato CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo);
- b) ad esaminare la normativa regionale in materia di interventi anticrisi, occupazione e ammortizzatori sociali di cui alle leggi finanziaria e di bilancio 2011 e 2012, nonché le disposizioni finanziarie finalizzate alla prosecuzione delle attività del personale tecnico-specialistico e operaio del parco di Molentargius;
- c) ad esaminare l'istanza concernente richiesta di interpretazione autentica dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2010 concernente il personale transitato dai ruoli dell'Amministrazione regionale all'Agenzia governativa regionale "Sardegna promozione".

Nella seduta del 18 aprile 2012 sono stati sentiti l'Assessore regionale del lavoro sulla applicazione dell'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16/2011 e l'Assessore regionale dei lavori pubblici sull'applicazione dell'art. 4, comma 48, della legge regionale n. 6/2012.

Nella seduta del 3 maggio 2012, sempre sulla applicazione dell'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 16/2011, la Commissione ha sentito il Direttore dell'Assessorato del lavoro.

Nella seduta dell'8 maggio 2012 la Commissione ha proceduto all'esame della documentazione trasmessa dalla Regione sulle figure apicali degli enti e delle agenzie.

Nella seduta del 12 giugno 2012 la Commissione ha proceduto all'audizione del Presidente e del Direttore generale dell'Ente foreste con riguardo alla normativa in materia di personale addetto al servizio antincendio regionale per la stagione 2012 ed in particolare sullo stato di attuazione dell'art. 15, comma 26 della legge regionale n. 2/2007 riguardante la procedura di stabilizzazione degli operai a tempo determinato dell'Ente foreste della Sardegna.

Nella seduta del 20 giugno 2012 è stato sentito il Commissario AGRIS (Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura) in materia di stabilizzazioni di personale presso la medesima Agenzia.

Nella seduta del 19 luglio 2012 la Commissione ha proceduto alle seguenti audizioni:

- a) l'Assessore regionale del lavoro sulle problematiche inerenti il superamento del precariato CSL, CESIL e Agenzie di sviluppo, nonché sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 13/2012;
- b) l'Assessore regionale degli affari generali sulla questione la mancata applicazione dell'art. 11 della legge regionale n. 16 del 2011 concernente l'inquadramento del personale ex ETI (Ente tabacchi Italiani);

- c) l'Assessore regionale dell'Ambiente in materia di disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/2012 finalizzate alla prosecuzione delle attività del personale tecnico-specialistico e operaio del parco di Molentargius.

Nella seduta del 2 agosto 2012 la Commissione ha deliberato all'unanimità dei presenti di trasmettere agli enti ed autorità di controllo competenti la documentazione pervenuta concernente le procedure di nomina presso le ASL.

Infine nella seduta del del 25 ottobre 2012, la Commissione ha approvato una risoluzione concernente:

- a) la corretta interpretazione dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2010 in materia di personale regionale transitato a "Sardegna Promozione";
- b) a mancata applicazione dell'art. 19 della legge regionale n. 12 del 2011 relativo al personale dell'ufficio stampa della Regione;
- c) la mancata applicazione dell'art. 11 della legge regionale n. 16 del 2011 concernente l'inquadramento del personale ex ETI (Ente tabacchi Italiani);
- d) la mancata applicazione dell'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007 e dell'art. 3, comma 5 della legge regionale n. 3 del 2009 concernenti il piano per il superamento del precariato nella Amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie regionali, nonché l'attuazione del programma di aggiornamento con specifico riferimento a quanto disposto con la deliberazione della Giunta regionale n. 20/23 del 15 maggio 2012.

Le risoluzioni approvate dalla Commissione sono allegate alla presente relazione.

Gli atti e la documentazione acquisiti e/o trasmessi dagli assessorati, agenzie enti strumentali, aziende o società regionali, nonché i verbali dei lavori della Commissione sono disponibili, per la consultazione, presso gli uffici, referente Avv. Massimo Falchi Delitala.

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA**

Ordine del giorno n. 27

approvato l'8 aprile 2010

ORDINE DEL GIORNO URAS - PITTALIS - BRUNO - STERI - VARGIU - SANNA Giacomo - SALIS - CUCCUREDDU sulla nomina della Commissione d'inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali al fine di individuare le ragioni dell'anomalia amministrativa, verificare se vi siano motivazioni di ordine tecnico e/o organizzativo, se si siano determinate violazioni di legge e se vi siano specifiche responsabilità gestionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione della discussione del documento relativo alla richiesta di istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali al fine di individuare le ragioni dell'anomalia amministrativa, verificare se vi siano motivazioni di ordine tecnico e/o organizzativo, se si siano determinate violazioni di legge e se vi siano specifiche responsabilità gestionali, presentata ai sensi del comma 4 dell'articolo 125 del Regolamento interno;

PRESO ATTO del dibattito:

delega

il Presidente del Consiglio regionale a nominare i componenti della Commissione d'inchiesta che entro sei mesi riferisca al Consiglio sulla mancata applicazione delle leggi regionali, con riferimento particolare a quelle finanziarie e di spesa e a quelle in materia di politiche sociali, a sostegno del sistema produttivo e per il lavoro, al fine di individuare le ragioni dell'anomalia amministrativa, verificare se vi siano motivazioni di ordine tecnico e/o organizzativo, se si siano determinate violazioni di legge e se vi siano specifiche responsabilità gestionali.

Cagliari, 8 aprile 2010

Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 aprile 2010.

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XIV LEGISLATURA**

Ordine del giorno n. 58

approvato il 21 giugno 2011

ORDINE DEL GIORNO DIANA Mario - BRUNO - STERI - VARGIU - SANNA Giacomo - SALIS - CUCCUREDDU - URAS sulla proroga del mandato della Commissione consiliare di inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali.

IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione del dibattito sulla relazione resa dalla Commissione di inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali;

RITENUTO di approvare la relazione e gli obiettivi in essa contenuti;

RITENUTO inoltre di dover definire idonee misure di intervento per il superamento delle criticità evidenziate,

dispone

che sia prorogato di sei mesi il mandato, così come definito dall'ordine del giorno n. 27 dell'8 aprile 2010, della Commissione consiliare di inchiesta sulla mancata applicazione delle leggi regionali.

Cagliari, 21 giugno 2011

Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 21 giugno 2011.